SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 20 ottobre 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. **171**.

Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-*octies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 55-*octies*, inserito dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 10 gennaio 1957, n. 3, recante disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di trattamento di dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante codice dell'Amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto l'articolo 20 decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante norme in materia di provvedimenti anti crisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso il 19 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente regolamento

Art. 1.

Oggetto e destinatari

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 55-*octies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

Inidoneità psicofisica

1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere *a)* o *b)*:

a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

Art. 3.

Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio

1. L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spet-

ta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall'amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *d)*, e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
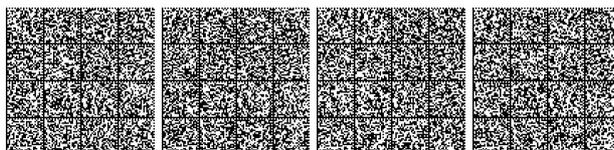
2. Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.

3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:

a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;

b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;

c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Art. 4.

Organi di accertamento medico

1. L'accertamento dell'inidoneità psicofisica è effettuato dagli organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.

2. Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

Procedura per la verifica dell'idoneità al servizio

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, del presente decreto, l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente psicofisica assoluta.

2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)* e *c)*, l'amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.

3. Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneità psicofisica assoluta o relativa alla mansione l'amministrazione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7.

4. Nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8.

5. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, in conformità a quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'Amministrazione digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento di dati personali. Il dipendente può chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato è inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.

6. Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art. 6.

Misure cautelari

1. L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:

a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.

2. Nell'ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c)*, l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del

procedimento di cui all'articolo 55-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.

4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.

5. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.

6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.

7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera *c)*, è corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 7.

Trattamento giuridico ed economico

1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

4. Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

5. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contraddittorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, può:

a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso;

b) nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa è collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico.

6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

7. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneità risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso, l'Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.

8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non è possibile a causa di carenza di disponibilità in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si applica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.
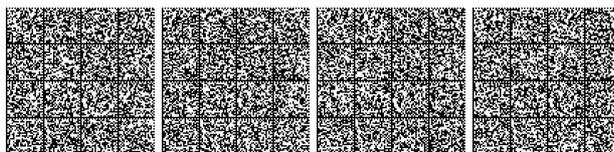
Art. 8.

Risoluzione per inidoneità permanente

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni oggetto del presente decreto di attuazione dell'articolo 55-*octies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano in via automatica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

3. Rimane salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e del decreto legislativo n. 38 del 2000 in materia di infortuni sul lavoro. Rimane fermo, altresì, quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Resta salva la disciplina di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente.

5. Resta salva la disciplina di maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 68

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— La legge 10 gennaio 1957, n. 3 (Disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

— La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1970, n. 131.

— La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2002, n. 5.

— La legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1984, n. 165.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento di dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.;

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

— L'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante norme in materia di provvedimenti anti crisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 55-*octies* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«Art. 3 *(Personale in regime di diritto pubblico)*. — (Art. 2, comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998).

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-*bis*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

1-*ter*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».

«Art. 55-*octies (Permanente inidoneità psicofisica)*. — 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera *b)*, nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo degli articoli 11 e 22 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

«Art. 11 *(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.».

«Art. 22 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)*. — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

Note all'art. 4:

Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001:

«Art. 6 *(Commissione)*. — 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.».

«Art. 9 *(Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico)*. — 1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare.

2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 198 del codice dell'ordinamento militare, ed all'articolo 7.

3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.».

«Art. 15 *(Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità)*. — 1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 198 del codice dell'ordinamento militare.

3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.».

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articol0 55-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 55-*bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)*. — 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-*ter*. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i

termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.».

Note all'art. 7:

— Si riportano gli articoli 19, 23 e 33 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998).

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

«Art. 23 *(Ruolo dei dirigenti)*. — (Art. 23 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del 1998).

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».

«Art. 33 *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)*. — (Art. 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998).

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-*bis*. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell' àmbito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'àmbito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un' indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.».

— Si riporta l'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'articolo 55-*octies* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'articolo 1.

— La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1974, n. 120, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.

— Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2000, n. 50.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

— Per i riferimenti alla citata legge n. 68 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

11G0212

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2011.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2012.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito in legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e le successive integrazioni e modificazioni;

Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 19 gennaio 2001;

D'intesa con i Ministri interessati;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 25 marzo 2012 alle ore tre (legali) di domenica 28 ottobre 2012.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

p. Il Presidente del Consiglio: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 57

11A13532

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 2011.

Decadenza della società Promobet Srl dalla concessione n. 3034 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il D.M. 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3034 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della società Promobet SRL nei locali siti in Cercola (NA) in via Don Minzoni 101/101A;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Vista la nota prot. n. 2011/36207/Giochi/SCO del 20/09/2011 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento di € 86.899,14 (Euro ottantaseimilaottocentonovantanove/14);

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 10 (dieci) giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 3034 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con società Promobet Srl, con sede legale in via Don Minzoni 101/101A – Cercola (NA), operante nel comune di Cercola (NA),

con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A13667

DECRETO 7 ottobre 2011.

Decadenza della società Promobet S.r.l. dalla concessione n. 4829 per la raccolta dei giochi pubbici di cui all'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni della legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'art. 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la convenzione di concessione n. 4829 per raccolta giochi pubblici di cui all'art. 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della Società Promobet SRL con sede legale in Cercola (NA) in via Don Minzoni 101/101 A;

Visto l'art. 20, comma 2, lettera *e)*, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni»;

Vista la nota prot. n. 2011/36207/Giochi/SCO del 20/09/2011 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento di € 852.999,05 (Euro ottocentocinquantaduemilanovecentonovantanove/05);

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 20, comma 2, lettera *e)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 10 (dieci) giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 4829 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata con la società Promobet Srl, con sede legale in via Don Minzoni 101/101A – Cercola (NA), operante con tre negozi siti nei comuni di Cercola (NA); Pomigliano d'Arco (NA) in via Manzoni, 4/8; Sorrento (NA) in piazza Angelina Lauro, 10/d,

con immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A13668
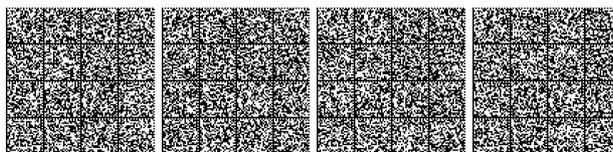
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mazoll Kristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mazoll Kristina, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "Physiotherapie - Bachelor of Science in Health Studies" conseguito in Austria presso il "Zentrum fur Gesundheitsberufe Tirol GmbH" - Scuola Superiore di sanità - centro per professioni sanitarie Tirol GmbH - di Innsbruck (Austria), in data 8 luglio 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Fisioterapista";

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito, nella seduta del giorno 18 luglio 2011, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal "Fisioterapista";

Accertata, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo "Physiotherapie - Bachelor of Science in Health Studies" conseguito in Austria presso il "Zentrum fur Gesundheitsberufe Tirol GmbH" - Scuola Superiore di sanità - centro per professioni sanitarie Tirol GmbH - di Innsbruck (Austria), in data 8 luglio 2010, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Physiotherapie" - Bachelor of Science in Health Studies" a partire dal giorno 8 luglio2010, dalla sig.ra Mazoll Kristina nata a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 17 gennaio 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12864

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Danaila Floricica Geanina Nistor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Danaila Floricica Geanina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Galati nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Galati nell'anno 1997 dalla sig.ra Danaila Floricica Geanina, nata a Galati (Romania) il 06/01/1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Danaila Floricica Geanina coniugata Nistor è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12862

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasilescu Coca Cornelia Mazdraguna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vasilescu Coca Cornelia, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "medicina generala" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Caracal nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome Mazdraguna;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "medicina generala" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Caracal nell'anno 1995 dalla sig.ra Mazdraguna Coca Cornelia, nata a Caracal (Romania) il 05/01/1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mazdraguna Coca Cornelia, coniugata Vasilescu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12863

DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tranca Florentina Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tranca Florentina Claudia, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare "Charles Laugier" di Craiova nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare "Charles Laugier"di Craiova nell'anno 2009 dalla sig. ra Tranca Florentina Claudia, nata a Craiova (Romania) l'08/08/1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tranca Florentina Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A13088

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mitu Lavinia Ungureanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mitu Lavinia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ungureanu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 1997 dalla sig.ra Ungureanu Lavinia, coniugata Mitu, nata a Pancia (Romania) il giorno 3 dicembre 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ungureanu Lavinia, coniugata Mitu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A13393

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghile Gabriela Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ghile Gabriela Florica, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario «Vasile Voiculescu» di Oradea nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario «Vasile Voiculescu» di Oradea nell'anno 2010 dalla sig.ra Ghile Gabriela Florica, nata a Oradea (Romania) il 10 marzo 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ghile Gabriela Florica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A13394

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bozai Cristina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bozai Cristina Maria cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Collegio nazionale «Ana Aslan» di Timisoata nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2009 dalla sig.ra Bozai Cristina Maria, nata a Desesti (Romania) il 30 ottobre 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bozai Cristina Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione cd informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A13395

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 settembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «La Sorgente» di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. prot. n. 3501 del 16 marzo 2009 con la quale la Coop Ed. «La Sorgente» di La Spezia, con sede in Corso Nazionale n. 273, è stata sottoposta alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e con il quale provvedimento il dott. Alberto Pirola è stato nominato Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa;

Considerato che con il predetto decreto n. 3501 del 16/3/2009 di sottoposizione del Sodalizio alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa sono cessate, ai sensi dell'art. 200 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le funzioni dell'assemblea e degli organi della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214 del suddetto Regio decreto;

Vista la nota datata 9 luglio 2010 con la quale il Commissario liquidatore dott. Pirola ha presentato le dimissioni dall'incarico sopracitato;

Visto il D.D. prot. n. 3741 del 14/04/2011 con il quale è stato nominato l'avv. Francesco Zitarosa Commissario liquidatore;
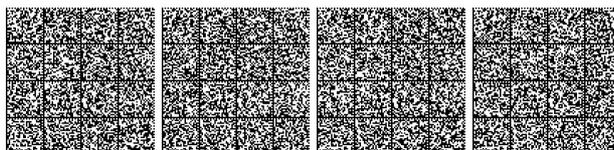
Vista la nota datata 20 maggio 2011 con la quale il suddetto avv. Francesco Zitarosa ha rappresentato che motivi personali e professionali non consentono di accettare tale incarico;

Visto il curriculum vitae dell'ing. Raffaele Vedova;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Raffaele Vedova, nato a Napoli il 23 marzo 1954, è nominato nuovo Commissario liquidatore della Coop. Ed. La Sorgente di La Spezia, con sede in Corso Nazionale, 273.

Art. 2.

Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero dello sviluppo economico;

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2011

Il direttore generale: ARREDI

11A12861

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 agosto 2011.

Regime di pagamento unico della PAC - importi per il calcolo delle medie regionali per la riserva nazionale per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 307/2011 della commissione, del 29 marzo 2011, recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la gestione della riserva nazionale, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Considerato che l'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che gli stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza;

Considerato che, a seguito della pubblicazione del regolamento (UE) n. 307/2011, è necessario aggiornare gli importi da utilizzare per il calcolo delle medie regionali;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del calcolo, per l'anno 2011, delle medie regionali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 marzo 2005, citato in premessa, si applicano le modalità di cui all'allegato del presente provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 148
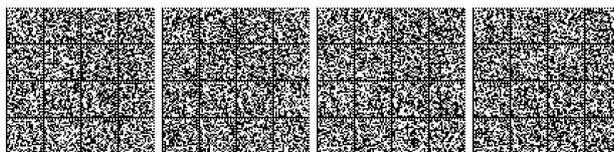
ALLEGATO

Calcolo delle medie regionali

1. Ai fini della definizione delle medie regionali, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

Componenti del plafond nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009	**Importi** [*milioni EURO*]
	2011
Pagamenti per cereali, oleaginose e proteiche	1.317,25
Aiuto supplementare grano duro	454,15
Leguminose da granella	7,24
Premio vacca nutrice	89,52
Premio addizionale vacca nutrice	6,34
Premio speciale bovini maschi	80,80
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	13,13
Premio per il riso	135,26
Foraggi essiccati	19,59

Componenti del plafond nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009	**Importi** [*milioni EURO*]
	2011
Olio d'oliva	683,41
Tabacco	167,35
Zucchero	135,99
Agrumi	122,00
Pomodori	183,97
Grano duro	42,46
Estirpazione vigneti	7,57
Pere destinate alla trasformazione	7,57
Pesche destinate alla trasformazione	1,00
Prugne destinate alla trasformazione	0,28
Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali	**3.474,88**

2. Il plafond nazionale disponibile, ricavato come al punto 1 e decurtato delle percentuali di riduzione previste ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A del decreto ministeriale 24 marzo 2005, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.
3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel periodo di riferimento nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:
   a. superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;
   b. superficie foraggera.

Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici olivetate e le superfici coltivate ad agrumi, nonché a pere, pesche e prugne destinate alla trasformazione, considerate per il calcolo dei titoli all'aiuto; le superfici degli agricoltori che hanno ricevuto un titolo all'aiuto al regime di pagamento unico per superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio all'estirpazione; le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento, le superfici coltivate a barbabietola di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 aprile 2006 e le superfici coltivate a pomodoro di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2007, non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera a.

4. Per ciascuna particella dichiarata nel periodo di riferimento varrà il valore più recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.
5. Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.

11A13670

DECRETO 10 agosto 2011.

Modifiche al decreto 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della commissione, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2010, recante modifiche al sopracitato decreto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009 è possibile riesaminare le decisioni adottate per l'attuazione del sostegno specifico e, pertanto, introdurre modifiche a partire dal 2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009, le misure di sostegno specifico attuate debbono essere controllabili e verificabili;

Considerato che, dall'esperienza del primo anno di applicazione del sostegno specifico, appare opportuno apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 29 luglio 2009, per migliorare l'applicazione del sostegno stesso;

Ritenuto che, per quanto riguarda il sostegno previsto all'art. 8 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 è opportuno inserire ulteriori parametri qualitativi che individuino le sementi che garantiscono il miglioramento della qualità dello zucchero a seconda degli areali produttivi;

Considerato che la Commissione europea, con nota n. 437819 del 19 aprile 2011, ha chiarito i termini per il trasferimento di somme non utilizzate per la misura agroambientale verso altre misure di sostegno specifico e, di conseguenza, appare opportuno precisare tale meccanismo di compensazione;

Ritenuto opportuno integrare l'elenco delle razze bovine a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici con le razze Pustertaler e Sarda, come richiesto dalle regioni Piemonte e Sardegna;

Considerato che le regioni, nel comitato tecnico permanente in materia di agricoltura del 21 giugno 2011, hanno ritenuto di prevedere, nell'ambito del sostegno agro ambientale, l'obbligo di utilizzo della semente certificata per il frumento duro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 2, lettera *a)* (ii) del regolamento (CE) n. 73/2009 il sostegno riguardante specifiche attività agricole che comportano benefici ambientali aggiuntivi è soggetto ad approvazione da parte della Commissione europea;

Ritenuto opportuno fornire adeguata informazione agli agricoltori in relazione all'utilizzo obbligatorio della semente certificata di frumento duro;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 29 luglio 2009, citato in premessa, è modificato come segue:

a) il comma 1 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Una somma di 14.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari ad ettaro ai produttori che coltivano barbabietola da zucchero ed utilizzano sementi certificate, confettate e caratterizzate per l'areale e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate.»;

b) il comma 2 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«2. Eventuali economie realizzate nell'ambito di una misura di cui agli articoli da 3 a 9 sono utilizzate, in modo proporzionale, nell'ambito delle altre misure di cui ai medesimi articoli da 3 a 9 per le quali si è verificato il superamento del relativo plafond attribuito.

Le eventuali economie di cui sopra, non utilizzate per le misure di cui agli articoli da 3 a 9, e le eventuali economie realizzate nell'ambito dell'art. 10, sono utilizzate per il sostegno di cui all'art. 11.»;

c) nell'allegato 1, all'elenco delle razze a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici:

(1) il termine «Caldana» è sostituito da «Calvana»;

(2) sono inserite le seguenti razze:

«Pustertaler - Sarda»;

d) nell'allegato 6, dopo le parole «Cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro» è inserita la seguente frase:

«Per la coltivazione di frumento duro, a decorrere dalla domanda 2013, gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che coltivano frumento duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche.»

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 143

11A13671

DECRETO 10 agosto 2011.

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle sementi nel regime di pagamento unico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 aprile 2005, n. 96, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione, del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009 sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare, le norme di concessione dell'aiuto alle sementi a partire dal 2012;

Considerato che occorre stabilire le modalità per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;

Considerato che, per evitare disparità di trattamento tra gli agricoltori, è opportuno scegliere un periodo rappresentativo più recente essendo trascorsi molti anni rispetto al periodo di riferimento previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003;

Considerato che, ai sensi dell'art. 65 del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare criteri oggettivi e non discriminatori per l'assegnazione degli importi di riferimento;

Ritenuto opportuno fissare i predetti criteri, nell'ambito del massimale disponibile, sulla base degli importi percepiti direttamente dagli agricoltori;

Ritenuto opportuno affidare all'AGEA l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa le disposizioni per l'integrazione dell'aiuto alla produzione di sementi di base o sementi certificate, di cui all'art. 87 del regolamento (CE) n. 73/2009, nel regime di pagamento unico.

Art. 2.

Ammissibilità e periodo rappresentativo

1. Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo rappresentativo che comprende gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.

Art. 3.

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno ricevuto l'aiuto alle sementi è basato sulla media degli importi ricevuti nel periodo rappresentativo di cui all'art. 2. Per gli agricoltori, così come definiti all'art. 2, lettera *l)*, del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attività agricola.

2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 13,321 milioni di euro.

3. Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto o l'aumento del valore è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Art. 4.

Assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Gli agricoltori aventi diritto presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2012.

Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

2. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli è effettuato entro i termini previsti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

Art. 5.

Modalità attuative

1. AGEA dispone, con propri provvedimenti, l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 146

11A13672

DECRETO 10 agosto 2011.

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle colture proteiche nel regime di pagamento unico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 aprile 2005, n. 96, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009 sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare, le norme di concessione del premio per le colture proteiche a decorrere dal 2012;

Considerato che occorre stabilire le modalità per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;

Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparità di trattamento tra gli stessi, è opportuno scegliere un periodo rappresentativo che comprenda l'intero arco temporale previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n.73/2009;

Considerato che, ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare criteri oggettivi e non discriminatori per l'assegnazione degli importi di riferimento;

Ritenuto opportuno fissare i predetti criteri, nell'ambito del massimale disponibile, sulla base degli importi percepiti direttamente dagli agricoltori;

Ritenuto opportuno affidare all'AGEA l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa le disposizioni per l'integrazione del premio per le colture proteiche, di cui all'art. 79 del regolamento (CE) n. 73/2009, nel regime di pagamento unico.

Art. 2.

Ammissibilità e periodo rappresentativo

1. Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006, 2007 e 2008.

Art. 3.

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno percepito il premio per le colture proteiche è basato sulla media degli importi ricevuti nel periodo rappresentativo, di cui all'art. 2. Per gli agricoltori, così come definiti all'art. 2, lettera *l)*, del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attività agricola.

2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 5,009 milioni di euro.

3. Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto o l'aumento del valore è effettuato secondo quanto previsto dall' art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Art. 4.

Assegnazione dei titoli all'aiuto

1.Gli agricoltori aventi diritto presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2012.

Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

2. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli è effettuato entro i termini previsti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

Art. 5.

Mdalità attuative

1. AGEA dispone, con propri provvedimenti, l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 144

11A13673

DECRETO 10 agosto 2011.

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore del riso nel regime di pagamento unico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del

27 aprile 2005, n. 96, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009 sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare, le norme di concessione dell'aiuto specifico per la produzione di riso a partire dal 2012;

Considerato che occorre stabilire le modalità per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;

Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparità di trattamento tra gli stessi, è opportuno scegliere un periodo rappresentativo che comprenda l'intero arco temporale previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n.73/2009;

Considerato che, ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare criteri oggettivi e non discriminatori per l'assegnazione degli importi di riferimento;

Ritenuto opportuno fissare i predetti criteri, nell'ambito del massimale disponibile, sulla base degli importi percepiti dagli agricoltori;

Ritenuto opportuno affidare all'AGEA l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa le disposizioni per l'integrazione dell'aiuto specifico per il riso, di cui all'art. 73 del regolamento (CE) n. 73/2009, nel regime di pagamento unico.

Art. 2.

Ammissibilità e periodo rappresentativo

1. Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006, 2007 e 2008.

Art. 3.

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno ricevuto l'aiuto specifico per il riso è basato sulla media degli importi ricevuti nel periodo rappresentativo di cui all'art. 2. Per gli agricoltori, così come definiti all'art. 2, lettera 1), del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attività agricola.

2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 99,473 milioni di euro.

3. Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Art. 4.

Assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Gli agricoltori aventi diritto presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2012.

Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

2. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli è effettuato entro i termini previsti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

Art. 5.

Modalità attuative

1. AGEA dispone, con propri provvedimenti, l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 142.

11A13674

DECRETO 10 agosto 2011.

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della frutta a guscio nel regime di pagamento unico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2010, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativamente al titolo IV, capitolo I, sezione 4, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2010;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009 sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione del pagamento per superficie per la frutta a guscio a partire dal 2012;

Considerato che occorre stabilire le modalità per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;

Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparità di trattamento tra gli stessi, è opportuno scegliere un periodo rappresentativo che comprenda l'intero arco temporale previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n.73/2009;

Considerato che, ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare criteri oggettivi e non discriminatori per l'assegnazione degli importi di riferimento;

Ritenuto opportuno fissare i predetti criteri, nell'ambito del massimale disponibile, sulla base degli importi percepiti dagli agricoltori;

Ritenuto opportuno affidare all'AGEA l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa le disposizioni per l'integrazione del pagamento per superficie per la frutta a guscio, di cui all'art. 82 del regolamento (CE) n. 73/2009, nel regime di pagamento unico.

Art. 2.

Ammissibilità e periodo rappresentativo

1. Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo rappresentativo che comprende gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.

Art. 3.

Circostanze eccezionali

1. Gli agricoltori che, a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali, quali individuate dal decreto ministeriale 20 luglio 2004, non hanno potuto presentare una domanda d'aiuto per il pagamento per la frutta a guscio in uno o più anni del periodo 2005-2008, possono presentare la relativa documentazione all'AGEA entro il 16 dicembre 2011.

Art. 4.

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno ricevuto il pagamento per superficie per la frutta a guscio è basato sulla media degli importi ricevuti nel periodo rappresentativo di cui all'art. 2. Per gli agricoltori, così come definiti all'art. 2, lettera 1), del regolamento (CE) n. 1120/2009, che iniziano l'attività agricola negli anni dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attività agricola.
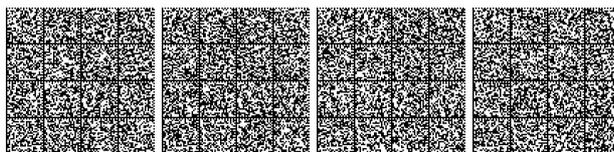
2. Per gli agricoltori, ai quali viene riconosciuta la causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'art. 3, l'importo di riferimento è calcolato sulla base degli anni del periodo rappresentativo non interessati da cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

3. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 15,710 milioni di euro.

4. Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Art. 5.

Assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Gli agricoltori aventi diritto presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto, congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2012. Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

2. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli è effettuato entro i termini previsti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

Art. 6.

Modalità attuative

1. AGEA dispone, con propri provvedimenti, l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 145

11A13675

DECRETO 10 agosto 2011.

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore dei foraggi essiccati nel regime di pagamento unico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 2005, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003 e n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009 sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare, le norme di concessione dell'aiuto specifico alla disidratazione dei foraggi a partire dal 2012;

Considerato che occorre stabilire le modalità per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto specifico, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;

Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparità di trattamento tra gli stessi, è opportuno scegliere un periodo rappresentativo che comprenda l'intero arco temporale previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n.73/2009;

Considerato che, ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare criteri oggettivi e non discriminatori per l'assegnazione degli importi di riferimento;

Considerato che ad oggi il sostegno è stato erogato ai trasformatori e che tali importi saranno dal 2012 erogati direttamente agli agricoltori;

Ritenuto opportuno fissare i predetti criteri, nell'ambito del massimale disponibile, sulla base degli importi percepiti indirettamente dagli agricoltori;

Ritenuto opportuno affidare all'AGEA l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa disposizioni per l'integrazione dell'aiuto alla disidratazione dei foraggi, di cui al capo IV, sezione I, sottosezione I del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel regime di pagamento unico.

Art. 2.

Ammissibilità e periodo rappresentativo

1. Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per uno o più anni del periodo 2005, 2006, 2007 e 2008.

Art. 3.

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori è effettuato sulla base della media della produzione di foraggi consegnata nell'ambito di un contratto o di una dichiarazione di consegna di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 15 marzo 2005. Per gli agricoltori, così come definiti all'art. 2, lettera 1), del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attività agricola.

2. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi al prodotto essiccato, se disponibili, ovvero al prodotto consegnato fresco applicando il coefficiente mensile di trasformazione in prodotto essiccato.

3. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 22,605 milioni di euro.

4. Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto è effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Art. 4.

Assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Gli agricoltori aventi diritto presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2012.

Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

2. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli è effettuato entro i termini previsti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

Art. 5.

Modalità attuative

1. AGEA dispone, con propri provvedimenti, l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2011
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 133

11A13676

DECRETO 10 agosto 2011.

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della canapa nel regime di pagamento unico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
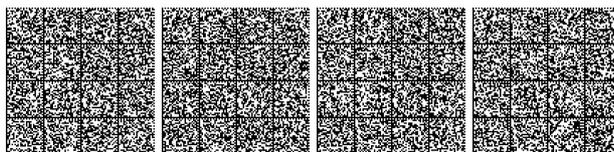
Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, concernente disposizioni applicative del regime di aiuto alla trasformazione del lino e della canapa per la produzione di fibre, istituito con regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009 sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare, le norme di concessione dell'aiuto per la trasformazione di canapa destinata alla produzione di fibre a decorrere dal 2012;

Considerato che occorre stabilire le modalità per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;

Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparità di trattamento tra gli stessi, è opportuno scegliere un periodo rappresentativo che comprenda l'intero arco temporale previsto dall'articolo 64 del regolamento (CE) n.73/2009;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare criteri oggettivi e non discriminatori per l'assegnazione degli importi di riferimento;

Considerato che ad oggi il sostegno è stato erogato ai trasformatori e che tali importi saranno dal 2012 erogati direttamente agli agricoltori;

Ritenuto opportuno fissare i predetti criteri, nell'ambito del massimale disponibile, sulla base degli importi percepiti indirettamente dagli agricoltori;

Ritenuto opportuno affidare all'AGEA l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa disposizioni per l'integrazione dell'aiuto per la trasformazione di canapa destinata alla produzione di fibre, di cui al Capo IV, sezione I, sottosezione II del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel regime di pagamento unico.

Art. 2.

Ammissibilità e periodo rappresentativo

1. Gli importi relativi all'aiuto di cui all'articolo 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per uno o più anni all'interno del periodo 2005, 2006, 2007 e 2008.

Art. 3.

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori è effettuato sulla base della media della produzione di canapa destinata alla produzione di fibre consegnata nell'ambito di un contratto di compravendita, impegno di trasformazione o contratto di trasformazione per conto terzi, di cui all'articolo 2, comma 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000, sostituito dall'articolo 91 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 507/2008. Per gli agricoltori, così come definiti all'articolo 2, lettera *l)*, del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attività agricola.

2. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi alle fibre ottenute dal prodotto consegnato.

3. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 50.000 euro.

4. Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Art. 4.

Assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Gli agricoltori aventi diritto presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2012.

Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

2. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli è effettuato entro i termini previsti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

Art. 5.

Modalità attuative

1. AGEA dispone, con propri provvedimenti, l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 141

11A13677

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Negroamaro di Terra d'Otranto» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista domanda presentata per il tramite della Regione Puglia su istanza delle organizzazioni di categoria e su richiesta dei produttori interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Negroamaro di Terra d'Otranto»;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 193 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011;

Considerato non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover pertanto procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» ed all'approvazione del disciplinare di produzione dei relativi vini in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto».

Roma, 4 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Rosso, anche Riserva;

Rosato, anche Spumante e Frizzante.

Art. 2.

Base ampelografia

La denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosso, anche Riserva, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno Negroamaro per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea «Salento - Arco Jonico - Salentino», presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

La denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosato, anche nella tipologia Spumante e Frizzante è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno Negroamaro per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea «Salento - Arco Jonico - Salentino», presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% come sopra identificati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli generalmente usate nella zona. In particolare le forme di allevamento ammesse sono l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore ad un metro. Non sono ammesse forme espanse (es. pergola, tendone).

La densità di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È prevista l'irrigazione di soccorso. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uve t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %Vol.
Rosso	11,0	11,50
Rosato, anche Spumante e Frizzante	11,0	11,50
Rosso Riserva	11,0	12,00

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi stabiliti, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi del presente disciplinare di produzione.

La Regione Puglia, con proprio decreto, sentita la filiera vitivinicola interessata, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento e l'imbottigliamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche, pur tenendo opportunamente conto degli aggiornamenti della ricerca e della tecnologia.

La resa massima dell'uva in vino finito per le tipologie Rosso e Rosso Riserva non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto», ma potrà essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini a indicazione geografica nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

La resa massima dell'uva in vino per il tipo rosato non deve essere superiore al 50%. Il vino residuo fino alla resa massima del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma potrà essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini a indicazione geografica protetta nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti della normativa vigente.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le tipologie.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto», Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.

I vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto», ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale, minimo di 12,00%, dopo almeno due anni di invecchiamento, a partire dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, possono riportare in etichetta la menzione «Riserva».

I vini a denominazione di origine controllata denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto», Rosso e Rosato possono essere immessi al consumo non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta delle uve.

Per tutte le tipologie è consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.

È consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, intenso;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

«Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: pieno,armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non ridutttore minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

«Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosato Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non ridutttore minimo: 15 g/l.

«Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosato Frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non ridutttore minimo: 15 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

«Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosso Riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, intenso;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno i consumatori.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, masseria, tenuta, podere, ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Tutte le specificazioni aggiuntive della denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» debbono essere indicate in etichetta con caratteri grafici di dimensione non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria ad esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, possono essere confezionati nei seguenti tipi di contenitori: bottiglie di vetro con capacità da litri 0,250 a litri 18, ad esclusione di dame e damigiane.

I sistemi di chiusura consentiti, per le tipologie Rosso e Rosato, sono i seguenti:

tappo di sughero raso bocca;

tappo in polimero sintetico raso bocca;

tappo a vite per i recipienti di capacità non superiore a litri 1,5.

Per la tipologia Riserva è consentita la sola chiusura con tappo di sughero raso bocca.
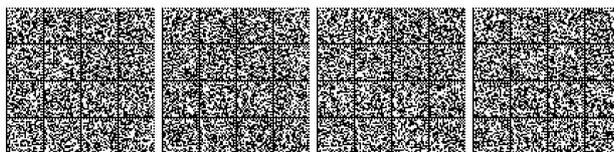
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
NEGROAMARO DI TERRA D'OTRANTO ROSSO	B441	X	163	2	X	X	A	0	X
NEGROAMARO DI TERRA D'OTRANTO ROSSO RISERVA	B441	X	163	2	A	X	A	1	X
NEGROAMARO DI TERRA D'OTRANTO ROSATO	B441	X	163	3	X	X	A	0	X
NEGROAMARO DI TERRA D'OTRANTO ROSATO FRIZZANTE	B441	X	163	3	X	X	C	0	X
NEGROAMARO DI TERRA D'OTRANTO ROSATO SPUMANTE	B441	X	163	3	X	X	B	0	X
NEGROAMARO DI TERRA D'OTRANTO ROSATO SPUMANTE EXTRA BRUT	B441	X	163	3	X	X	B	0	F
NEGROAMARO DI TERRA D'OTRANTO ROSATO SPUMANTE BRUT	B441	X	163	3	X	X	B	0	G
NEGROAMARO DI TERRA D'OTRANTO ROSATO SPUMANTE EXTRA DRY	B441	X	163	3	X	X	B	0	H

11A13271

DECRETO 4 ottobre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte, per il tramite della Regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Colline novaresi» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2011;

Viste le istanze e controdeduzioni pervenute nei termini e nei modi previsti, da parte del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte in merito alla proposta di disciplinare sopra citata, intese a meglio definire le caratteristiche al consumo per la tipologia «Colline novaresi» Nebbiolo e le condizioni, di cui all'art. 7, per l'utilizzo della menzione «vigna»;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulle sopra citate istanze del consorzio;

Visto il parere favorevole in merito espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 14 e 15 settembre 2011;

Ritenuta la necessità di dover pertanto procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colline novaresi» in conformità ai pareri espressi dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi», approvato con decreto ministeriale 14 settembre 1996 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. In deroga a quanto prescritto al precedente comma 1, la base ampelografia dei vigneti che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultano già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Colline novaresi» in conformità al vigente disciplinare dovrà essere adeguata entro la decima vendemmia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data i vigneti di cui sopra potranno continuare a usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colline novaresi», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 5.

A titolo di aggiornamento i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Colline Novaresi» rosso;

«Colline Novaresi» rosato;

«Colline Novaresi» novello;

«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna);

«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese);

«Colline Novaresi» Barbera;

«Colline Novaresi» Vespolina;

«Colline Novaresi» Croatina;

«Colline Novaresi» bianco.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Colline Novaresi» rosso, rosato e novello: Nebbiolo (Spanna) minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detti vini fino a un massimo del 50%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011;

«Colline Novaresi» Vespolina: Vespolina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna): Nebbiolo minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese): Uva rara minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

«Colline Novaresi» Croatina: Croatina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

«Colline Novaresi» Barbera: Barbera minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

«Colline Novaresi» bianco: 100% Erbaluce.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, tutti in provincia di Novara.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientati e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura; devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Colline Novaresi» bianco	9.500	10,50% vol.
«Colline Novaresi» rosato	10.000	10,50% vol.
«Colline Novaresi» rosso	10.000	10,50% vol.
«Colline Novaresi» novello	10.000	10,50% vol.
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna)	9.500	10,50% vol.
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese)	9.500	10,50% vol.
«Colline Novaresi» Barbera	10.000	10,50% vol.
«Colline Novaresi» Vespolina	9.500	10,50% vol.
«Colline Novaresi» Croatina	10.000	10,50% vol.

4. La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Colline Novaresi» nelle tipologie Barbera e Croatina, con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal toponimo deve essere di kg 9.000.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo o Spanna, Uva rara o Bonarda novarese, Vespolina con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal toponimo deve essere di kg 8,500.

Le uve destinate alla produzione del vini «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol. e devono provenire da vigneti che abbiano un'età di impianto di almeno 3 anni.

La produzione di uva per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno di impianto:

Vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna)	5.100	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese)	5.100	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Barbera	5.400	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Vespolina	5.100	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Croatina	5.400	11,50% vol.

al quarto anno di impianto:

Vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna)	6.000	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese)	6.000	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Barbera	6.300	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Vespolina	6.000	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Croatina	6.300	11,50% vol.

al quinto anno di impianto:

Vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna)	7.700	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese)	7.700	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Barbera	8.100	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Vespolina	7.700	11,50% vol.
«Colline Novaresi» Croatina	8.100	11,50% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% I limiti medesimi, fermi restando i limiti: resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dei seguenti comuni:

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia tutti in provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max di vino
«Colline Novaresi» rosso	70%	7.000
«Colline Novaresi» rosato	70%	7.000
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna)	70%	6.650
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese)	70%	6.650
«Colline Novaresi» Barbera	70%	7.000
«Colline Novaresi» Vespolina	70%	6.650
«Colline Novaresi» Croatina	70%	7.000
«Colline Novaresi» novello	70%	7.000
«Colline Novaresi» bianco	70%	6.650

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4, punto 4.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere, seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. È consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

È consentita la scelta vendemmiale dalla denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» alla denominazione di origine controllata «Piemonte» per le tipologie rosso, rosato e bianco a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

5. Possono essere classificati con la denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» i vini interamente compresi nelle zone di produzione di cui all'art. 3 e che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» possono essere altresì riclassificati verso la denominazione di origine controllata «Piemonte» nelle tipologie rosso, rosato e bianco purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.

6. La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC Colline Novaresigli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colline Novaresi» rosso:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: intenso;

sapore: armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

«Colline Novaresi» novello:

colore: da rosato a rosso più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: armonico, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

«Colline Novaresi» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: intenso;

sapore: armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Colline Novaresi» rosato novello:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: intenso;

sapore: armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna):

colore: rosso più o meno intenso,talvolta rosato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese):

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, fresco;

sapore: armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

«Colline Novaresi» Barbera:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

«Colline Novaresi» Vespolina:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: vinoso, fruttato;

sapore; asciutto. armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Colline Novaresi» Croatina:

colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;

odore: vinoso, intenso;

sapore: secco o amabile, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

«Colline Novaresi» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fragrante, delicato;

sapore: leggermente amarognolo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quello previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina, la denominazione può essere accompagnata dalla menzione «vigna».

L'utilizzo della menzione «vigna» è assoggettato alle seguenti condizioni:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. In sede di designazione la denominazione «Colline Novaresi» dovrà precedere, in etichetta, l'indicazione del vitigno o la specificazione novello, bianco, rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per larghezza e per altezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Colline Novaresi».

5. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», per la commercializzazione, devono essere confezionati in contenitori di vetro di forma e colore tradizionale, di capacità non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 6.000 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, per la commercializzazione, devono essere confezionati in contenitori di vetro di forma e colore tradizionale, di capacità non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

3. È vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
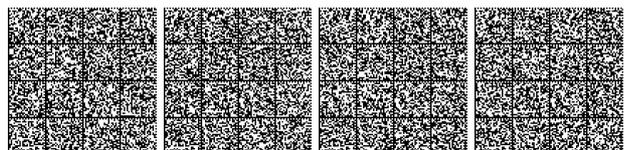
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
COLLINE NOVARESI BIANCO	B272	X	888	1	X	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI ROSSO	B272	X	999	2	X	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI ROSATO	B272	X	999	3	X	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI NOVELLO	B272	X	999	2	C	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI BARBERA	B272	X	019	2	X	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI BARBERA VIGNA	B272	X	019	2	V	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI CROATINA	B272	X	071	2	X	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI CROATINA VIGNA	B272	X	071	2	V	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI NEBBIOLO (SPANNA)	B272	X	160	2	X	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI NEBBIOLO (SPANNA) VIGNA	B272	X	160	2	V	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI UVA RARA (BONARDA NOVARESE)	B272	X	248	2	X	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI UVA RARA (BONARDA NOVARESE) VIGNA	B272	X	248	2	V	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI VESPOLINA	B272	X	264	2	X	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI VESPOLINA VIGNA	B272	X	264	2	V	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
COLLINE NOVARESI BIANCO NOVELLO	B272	X	888	1	C	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI BARBERA NOVELLO	B272	X	019	2	C	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI CROATINA NOVELLO	B272	X	071	2	C	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI NEBBIOLO O SPANNA NOVELLO	B272	X	160	2	C	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI UVA RARA O BONARDA NOVELLO	B272	X	248	2	C	X	A	0	X
COLLINE NOVARESI VESPOLINA NOVELLO	B272	X	264	2	C	X	A	0	X

11A13272

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sarabina - società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 9 novembre 2010 e dei successivi accertamenti in data 9 dicembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Sarabina - Società cooperativa, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) (codice fiscale 02520150786) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Antonio Crusco, nato a Grisolia (Cosenza) il 28 maggio 1947 domiciliato in Rende (Cosenza), IV Traversa Kennedy, n. 24/F, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13669

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2011.

Rinegoziazione del prezzo del medicinale «Influpozzi adiuvato» (vaccino influenzale inattivato, antigene di superficie, adiuvato con MF59C.1). (Determinazione n. 2648/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Novartis vaccines and diagnostics S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influpozzi adiuvato»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 luglio 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INFLUPOZZI ADIUVATO (vaccino influenzale inattivato, antigene di superficie, adiuvato con MF59C.1) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare, 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 034377010 (in base 10) 10T39L (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,99;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,54;

sospensione iniettabile per uso intramuscolare, 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 034377022 (in base 10) 10T39Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 69,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 115,40.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Influpozzi adiuvato» (vaccino influenzale inattivato, antigene di superficie, adiuvato con MF59C.1) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13402

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Advantan» (metilprednisolone aceponato). (Determinazione n. 2646/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Intendis S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Advantan»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ADVANTAN (metilprednisolone aceponato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

0,1 % crema, 1 tubo da 20 g - A.I.C. n. 028159010 (in base 10) OUVC12 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A Nota 88;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,49;

0,1 % crema idrofoba, 1 tubo da 20 g - A.I.C. n. 028159022 (in base 10) OUVC1G (in base 32);

classe di rimborsabilità: A Nota 88;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,49;

0,1 % unguento, 1 tubo da 20 g - A.I.C. n. 028159034 (in base 10) OUVC1U (in base 32);

classe di rimborsabilità: A Nota 88;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,49;

0,1 % soluzione cutanea, flacone da 20 ml - A.I.C. n. 028159046 (in base 10) OUVC26 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A Nota 88;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,49.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Advantan» (metilprednisolone aceponato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13403

DETERMINAZIONE 5 ottobre 2011.

Riclassificazione del medicinale «Cardirene» (acido acetilsalicilico).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sanofi-Aventis S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Cardirene»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 100 mg polvere per soluzione orale 30 bustine;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CARDIRENE (acido acetilsalicilico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 100 mg polvere per soluzione orale, 30 bustine - A.I.C. n. 028717039 (in base 10) OVDCZH (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,40.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cardirene» (acido acetilsalicilico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13404

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 13 settembre 2011.

Scioglimento della «GE.SE.CO Piccola soc. coop. a r.l.», in Bolzano senza nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO COOPERATIVE E FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

1) Di disporre, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa sociale «GE.SE.CO», con sede a Bolzano, Via Siemens, 23 (P.I. 02331100210) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della Cooperazione.

Roma, 13 settembre 2011

L'assessore: BIZZO

11A13536
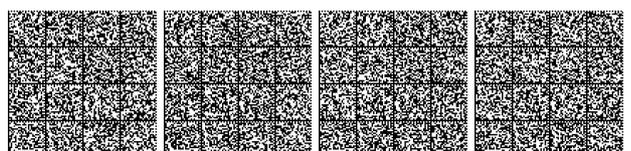
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cosmegen»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1168 del 22 settembre 2011

Titolare A.I.C.: Lundbeck Pharmaceuticals Ireland LTD, con sede legale e domicilio in 14 Lower Pembroke Street - Dublin 2 (Irlanda).

Medicinale: COSMEGEN.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione V&A.N/V n. 944 del 28 giugno 2011.

Visti gli atti di ufficio all'estratto della determinazione V&A.N/V n. 944/2011 del 28 giugno 2011, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 173 del 27 luglio 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

Titolare A.I.C.: Lundbeck Pharmaceuticals Ireland LTD con sede legale e domicilio in Setanta Place - Dublin 2 (Irlanda),

leggasi:

Titolare A.I.C.: Lundbeck Pharmaceuticals Ireland LTD con sede legale e domicilio in 14 Lower Pembroke Street - Dublin 2 (Irlanda),

e ove riportato:

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 022738013 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 fiala da 0,5 mg,

leggasi:

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 022738013 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 0,5 mg.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A13396

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nalador»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1201 del 4 ottobre 2011

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano (Italia).

Medicinale: NALADOR.

Variazione A.I.C.: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Nalador», relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025998030 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 fiala,

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dalla scadenza del termine dei centottanta giorni concessi precedentemente con la determinazione V&A.N/V n. 461 del 7 marzo 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13397

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pyralvex»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1202 del 4 ottobre 2011

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta n. 18 - 20139 Milano (Italia).

Medicinale: PYRALVEX.

Variazione A.I.C.: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Pyralvex» possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dalla scadenza del termine dei centoventi giorni concessi precedentemente con la determinazione V&A.N/V n. 774 del 23 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2011, senza ulteriore proroga, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 005268038 - «0,5% + 0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 005268040 - «0,5% + 0,1% soluzione gengivalep 1 flacone da 30 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13398

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Androcur»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1167 del 22 settembre 2011

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano (Italia).

Medicinale: ANDROCUR.

Variazione A.I.C.: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Androcur», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023090018 - «50 mg compresse» 15 compresse;

A.I.C. n. 023090020 - «50 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 023090032 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala 3 ml;

A.I.C. n. 023090044 - «100 mg compresse» 30 compresse,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dalla scadenza del termine dei centottanta giorni concessi precedentemente con la determinazione V&A.N/V n. 383 del 28 febbraio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13399

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Procaptan»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1166 del 22 settembre 2011

Titolare A.I.C.: Ist. Farm. Biolstroder S.r.l. (codice fiscale 00394900484) con sede legale e domicilio fiscale in via di Ripoli n. 207 V - 50126 Firenze (Italia).

Medicinale: PROCAPTAN.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027469028 - «4 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13400

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pevisone»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1165 del 22 settembre 2011

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano) Italia.

Medicinale: PEVISONE.

Variazione A.I.C.: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Pevisone», relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025036029 - latte dermatologico 30 ml,

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dalla scadenza del periodo precedentemente concesso con la comunicazione di notifica regolare per modifica stampati prot. AIFA/V&A/P/66631 del 24 giugno 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 80 del 14 luglio 2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13401

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sandimmun Neoral»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1147 del 22 settembre 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 - Origgio - Varese (VA).

Medicinale: SANDIMMUN NEORAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029453014 - «25 mg capsule molli», 50 capsule;

A.I.C. n. 029453026 - «50 mg capsule molli», 50 capsule;

A.I.C. n. 029453038 - «100 mg capsule molli», 30 capsule;

A.I.C. n. 029453040 - «100 mg/ml soluzione orale», flacone da 50 ml + 2 siringhe;

A.I.C. n. 029453053 - «10 mg capsule molli», 50 capsule.

È ora trasferita alla società: Novartis Europharm LTD con sede legale e domicilio in Wimblehurst Road, RH12 5 AB - Horsham (West Sussex) (Gran Bretagna).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13405

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) Fresenius medical».

Estratto determinazione V&A/N/T n. 1154 del 22 settembre 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Gambro Dasco S.p.a. (codice fiscale 00182680363) con sede legale e domicilio fiscale in via Modenese n. 66 - 41036 - Medolla - Modena (MO).

Medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 031469101 - Sacca plastica flessibile 2000+150+100 ml;

A.I.C. n. 031469125 - Sacca flessibile in P.V.C. (2500 ml + 150 ml + 100 *ml)*;

A.I.C. n. 031469137 - Sacca flessibile in P.V.C.(5000 ml+300 ml+200 *ml)*.

È ora trasferita alla società: Fresenius Medical Care Deutschland GMBH con sede legale e domicilio in Else-Kroner Strasse 1 - 61352 Bad Homburg V.D.H. (Germania).

Con variazione della denominazione del medicinale in: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13406

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Carbocisteina Doc Generici» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento n. FV/102 del 19 settembre 2011

Medicinale: CARBOCISTEINA DOC Generici.

Confezioni: A.I.C. n. 024152074 adulti 5% sciroppo, flacone 200ml.

Titolare A.I.C: DOC Generici S.r.l.

Procedura: nazionale.

Con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da A.I.C. n. 024152074 adulti, 5% sciroppo, flacone 200ml a A.I.C. n. 024152074 adulti, 50mg/ml sciroppo, flacone 200ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A13457

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Solucis» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento n. FV/ 101 del 19 settembre 2011

Medicinale: SOLUCIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 025979030 - 50 mg/ml sciroppo flacone 200 ml;

A.I.C. n. 025979055 - 100 mg/ml sciroppo flacone 200 ml;

A.I.C. n. 025979079 - 1500 mg polvere per uso orale 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l.

Procedura: nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A13458

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Amoxicillina Actavis» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento n. FV/98 del 19 settembre 2011

Medicinale:AMOXICILLINA ACTAVIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 033676014 - 1G compresse, 12 compresse;

A.I.C. n. 033676038 - 5% sospensione orale, 1 flacone 60ml.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Procedura: nazionale.

Con scadenza il 9 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: A.I.C. n. 033676038 - 5% sospensione orale, 1 flacone 60ml a A.I.C. n. 033676038 - 5% polvere per sospensione orale, 1 flacone 60ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A13459

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Michele Arcangelo, in Olbia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia San Michele Arcangelo, con sede in Olbia (Sassari).

11A13678

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Stella Maris, in Bisceglie.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile Parrocchia Stella Maris, con sede in Bisceglie (BT).

11A13679

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio Interuniversitario per la Prevenzione e la Protezione dai rischi chimico-industriali (CONPRICI), in Pisa.

Con decreto 6 ottobre 2011 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio Interuniversiatrio Nazionale per la Prevenzione e la Protezione dai rischi Chimico-Industriali (CONPRICI) con sede in Pisa e ne è stato approvato lo statuto.

11A13533

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), in Firenze.

Con decreto 6 ottobre 2011 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) in Firenze.

11A13534

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario «Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC)» in Bologna.

Con decreto 6 ottobre 2011 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario «Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC)» in Bologna.

11A13535

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo all'estratto del decreto 24 agosto 2011, relativo alla dispensa per limiti di età del notaio Giampietro Giulio PREVER.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 31 agosto 2011, nella parte del dispositivo, deve intendersi apportata la seguente rettifica: come luogo di residenza deve intendersi il Comune di Torino, anziché Ciriè.

11A13686

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-245) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
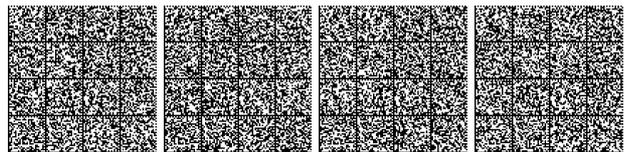
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00